



# COMUNE DI DOLO

PROVINCIA DI VENEZIA

N.4923 di prot.  
ORDINANZA N.78 del 27.5.1972

Approvata dalla Giunta Provinciale di Venezia con delibera N.6973 del 5.7.1972

*Da lunedì 31 c.m.  
entra in esecuzione*

## I L S I N D A C O

SENTITA la relazione del nostro Ufficio Tecnico, e del Comando dei Vigili da cui risulta come l'attraversamento nei due sensi, dello abitato di Dolo da parte degli autotreni pesantissimi che si avviano alla autostrada (casello di Dolo) porta ad intasamenti, vibrazioni sensibili ai caseggiati che fiancheggiano le strade e costituiscono un pericolo per la pubblica incolumità.

VISTA anche la lettera del 2.5.72 n.6972 della Amministrazione provinciale che auspica la interdizione agli autotreni pesanti dell'entrata dell'uscita al casello autostradale di Dolo, per avere constatato:

- a.- la esistenza di effettivo pericolo dovuto alla ristrettezza della rete stradale di accesso da Dolo.
- b.- notevoli inconvenienti alla circolazione locale provocati da automezzi ingombranti e pesanti che in tempi anche recenti sono stati causa di gravi incidenti.

RITENUTO necessario intervenire a tutela della incolumità delle persone, della stabilità dei fabbricati e per evitare gli ingorghi, interdire l'accesso attraverso lo abitato di Dolo, al casello autostradale come auspicato anche dalla Amministrazione Provinciale.

VISTO l'art. 3 e l'art.4 del Codice della Strada.

## O R D I N A

E' VIETATO agli automezzi pesanti e in particolare agli autotreni e agli autoarticolati il transito attraverso l'abitato di Dolo - Via Piave - Via Vitt.Veneto - Via Cairoli, via Manzoni, per accedere al casello autostradale.

DARE effetto di tale ordinanza dal 20 giugno 1972.

GLI agenti della forza pubblica, i vigili, sono comandati a rispettare e a far rispettare la presente ordinanza elevando a carico di contravventori, le sanzioni previste dai regolamenti.

IL SINDACO